

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI CUI ALL'ART. 35 DELLA L.R. 17/2005 E SS.MM.II.

- 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**
- 2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI**
- 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO**
- 5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO**
- 6. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**
- 7. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II**
- 8. TUTELA DELLA PRIVACY**

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 “Accreditamenti” che definisce i principi ed i criteri per l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;
- L.R. 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l'art. 32, comma 3 che individua le funzioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro,
 - l'art. 32 bis, inserito dall'art. 54 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che al comma 2, lettera d) prevede che l'Agenzia regionale per il lavoro propone alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accREDITAMENTO e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestisce il sistema regionale di accREDITAMENTO e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI e autorizzati,
 - l'art. 34 “Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi” che prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il

territorio regionale, definisce gli standard delle prestazioni riferiti, in particolare, alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni ed ai risultati da conseguire in termini di efficienza ed efficacia,

- art. 35 “Accreditamento” che prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12, c. 1, che dispone che le Regioni definiscono i propri regimi di accreditamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003; sulla base di principi quali la coerenza con il sistema di autorizzazione all'intermediazione, la presenza di requisiti minimi di solidità economica e organizzativa nonché di esperienza professionali degli operatori del sistema, l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo nazionale e regionale, raccordo con il sistema regionale di accreditamento per la formazione.
- la L.R. n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 “approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt 34/35 della lr 1 agosto 2015 n 17 e ss.mm.ii.

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente avviso intende dare attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016 per la formazione dell'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la realizzazione sul territorio regionale delle seguenti prestazioni:

Prestazioni

Prestazioni per le persone: Erogazione di informazioni, incontro domanda e offerta di lavoro, consulenza e promozione della mobilità professionale, accompagnamento al lavoro e alla formazione, consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego, consulenza orientativa, formalizzazione e certificazione delle competenze

Prestazioni per i datori di lavoro: Erogazione di informazioni, consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, incontro domanda/offerta di lavoro.

Prestazioni per l'inserimento lavorativo e l'inclusione: supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili e disabili .

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono ammessi alla presentazione delle domande, i soggetti già autorizzati o autorizzandi all'intermediazione di lavoro nazionale o regionale che detengano i requisiti previsti dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della DGR n. 1959 del 21 novembre 2016, in forma di:

- Soggetti giuridici singoli;
- Soggetti giuridici aggregati nella forma di:
 - “Associazione” con propri associati;
 - Consorzi o Società consortili con i propri consorziati;
 - Soggetti aggregati nella forma di contratto di rete.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

Le domande di accreditamento potranno pervenire all'Agenzia regionale per il Lavoro a partire dal 19/12/2016, data in cui sarà resa disponibile all'indirizzo

<https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it> l'applicazione on line per l'invio dei dati e delle informazioni richieste.

La domanda di accreditamento, di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere inviato esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Alla domanda di accreditamento dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità qualora la domanda stessa non sia firmata digitalmente.

La domanda dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

In prima scadenza per tutte le domande che perverranno con le modalità sopra indicate entro 16/1/2017 si procederà con l'istruttoria e l'approvazione del primo elenco di soggetti accreditati di norma entro trenta giorni, a meno che la numerosità delle domande pervenuta non consenta il rispetto di tale termine.

Dopo il 16/01/2017 le domande potranno pervenire senza limiti di scadenza; all'istruttoria ed approvazione delle stesse, provvederà l'Agenzia Regionale per il Lavoro con cadenza di norma mensile.

La durata massima del procedimento di istruttoria ed approvazione delle istanze è fissata in 60 giorni.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, dott.ssa Paola Cicognani.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di accreditamento, l'Agenzia si riserva di richiedere supplementi di informazioni/documentazione non a propria disposizione ai sensi dell'art 2, c. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per informazioni è possibile inviare richieste all'indirizzo arlavoro@regione.emilia-romagna.it.

Sul sito dell Regione Emilia-Romagna “Lavoro per Te” all'indirizzo <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te> sarà inoltre reso disponibile

e scaricabile, in via esemplificativa, il file contenente tutte le informazioni, i dati e le dichiarazioni che dovranno essere prodotte nell'ambito dell'applicazione informatica per l'accreditamento.

5. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

Le domande di accreditamento sono ritenute ammissibili se:

- presentate secondo le modalità previste al punto 4 ;
- presentate da soggetti elencati al precedente punto 3;
- complete di tutti i dati e le informazioni previste nell 'applicazione informatica e nella domanda di accreditamento di cui all'Allegato 2.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura dell' Agenzia Regionale per il Lavoro.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva validazione, finalizzata alla verifica di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato 2 della DGR n. 1959/2016, da parte di un apposito nucleo nominato con atto del Direttore dell'Agenzia.

I soggetti le cui domande saranno validate, andranno a costituire l'elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro approvato con atto del Direttore dell'Agenzia e pubblicato, pubblicato nel portale <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te>.

Con successivi atti del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro verranno inoltre disciplinati criteri, modalità e scadenze relative all'attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; verranno altresì definiti criteri, modalità e scadenze per il controllo, anche in loco, dei soggetti accreditati.

6. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

7. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 21 novembre 2016.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati del presente atto" e ss.mm.